

Codice A1508A

D.D. 9 maggio 2017, n. 354

Associazione "Don Lucio Chiabrera" con sede in Visone (AL). Estinzione.

L'Associazione "Don Lucio Chiabrera" con sede in Visone, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, del D.P.R. n. 361/2000 e della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione dello statuto vigente con l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private avvenuta in data 02/05/2006 al n. 695 ed autorizzata con D.D. n. 37 adottata in data 02/03/2006.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto vigente, ha lo scopo di:

"- gestire la Scuola dell'Infanzia omonima sita nell'immobile di Via Pittavano n. 20 di proprietà dell'Associazione stessa;

- accogliere i bimbi di ambo i sessi residenti in Visone ed eventualmente nei comuni limitrofi, in età di ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo il pensiero cristiano della vita, fondato sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica;

- promuovere ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia e la sua vocazione all'interno della comunità cristiana, nonché a rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli;

- sollecitare in ogni forma l'accoglienza dei bambini e delle bambine contro ogni discriminazione all'interno della scuola, come della comunità cristiana e dell'ambiente sociale, favorendo il superamento di ogni ostacolo alla loro crescita materiale e spirituale;

- svolgere ogni altra attività finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale e alla promozione umana.....".

Il Presidente dell'Associazione, in esecuzione dell'atto sottoindicato, presentava istanza in data 04/05/2017 per ottenere l'estinzione dell'Ente.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituitasi il 21/11/2016, ha deliberato l'estinzione dell'Ente, come risulta dal verbale, redatto il giorno medesimo, Repertorio n. 169.722, Raccolta n. 23.157, registrato in Alessandria in data 01/12/2016 al n. 12.807, serie 1 T, rogito Dott. Gabriele Garbarino, Notaio in Acqui Terme, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.

La richiesta di scioglimento anticipato è motivata dal fatto che l'Ente non è più in grado di perseguire autonomamente la propria attività istituzionale nonostante l'erogazione di contributi regionali e comunali, generose oblazioni della popolazione locale, nonché attività di volontariato fornite in prevalenza da anziani, come esplicitato, con maggior dovizia di particolari, nell'atto sopraindicato.

Si dà atto che nel suddetto verbale il sig. Michele Romano, attuale membro del Consiglio di Amministrazione, nato a Roma il 30/06/1947, è stato designato a ricoprire la carica di Commissario liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale prevista dall'art. 11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C., considerata la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, con relative passività, nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni, garantendo la necessaria conoscenza dei fatti pregressi; è stata indicata, quale luogo della liquidazione, la sede dell'Associazione, sita in Visone, Via Michele Pittavino n. 20.

L'art. 15 del vigente statuto prevede che, in caso di estinzione, *“l'eventuale patrimonio residuo, previa liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad altri enti aventi finalità educative o socio-assistenziali”*.

Si fa presente che il Comune di Visone, invitato ad esprimersi, con deliberazione consiliare n. 6 adottata il 30/03/2017, si è favorevolmente pronunciato in merito all'estinzione dell'Associazione e si è formalmente impegnato ad accettare il patrimonio residuo della medesima, ad avvenuta liquidazione, con l'impegno a vincolare lo stesso, e le relative rendite, a servizi socio educativi assistenziali.

Il patrimonio dell'estinguenda Istituzione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così composto:

BENI IMMOBILI

Fabbricato sito nel Comune di Visone, Via Pittavano n. 20, catastalmente individuato al Foglio 3, mapp. 222/sub. 1-2-3, categoria cat. B5, classe U, superficie cat. mq. 590,00, rendita cat. € 891,32. L'edificio, ubicato nel concentrico comunale di Visone, è disposto su tre piani fuori terra, oltre ad un piano completamente interrato destinato a sgombero raggiungibile da scala esterna. L'immobile ha una superficie coperta di circa mq. 165,00 mentre la superficie dell'area verde pertinenziale misura circa mq. 600,00. Il fabbricato complessivamente è in buono stato di conservazione interno, lo stato di conservazione esterno può considerarsi sufficiente mentre il piano interrato è in pessime condizioni; gli impianti sono complessivamente a norma di legge.

Il valore complessivo di stima del suddetto immobile, quale risulta dalla relazione tecnica redatta dal geom. Mauro Canepa, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, è di € 176.400,00 (edificio € 163.800,00 – area pertinenziale € 12.600,00).

BENI MOBILI

- Presso Banco BPM, filiale di Acqui Terme, c/c n. 00020860, con un saldo attivo, al 23/03/2017, di € 24.789,62;

- presso Banca Unicredit, c/c – coordinate IBAN IT05S0200847945000041194763, con un saldo attivo, al 23/03/2017, di € 1.805,59;

- cassa contanti, con saldo attivo, al 23/03/2017, di € 1.066,14.

Sono infine stati evidenziati, al 23/03/2017, passività afferenti a debiti verso fornitori e dipendenti per un totale di € 21.213,50.

Per i motivi esposti, considerato che l'Associazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'Istituto l'impossibilità di raggiungere i propri scopi; si ritiene altresì, in conformità all'art. 15 dello statuto e alla volontà espressa dall'Associazione, di devolvere i beni, esperita la liquidazione, al Comune di Visone.

Ciò stante;

visti gli atti;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

vista la D.D. n. 37 in data 02/03/2006 con cui l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione dello statuto vigente;

vista la Legge regionale n. 1 in data 08/01/2004;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, l'Associazione "Don Lucio Chiabrera", con sede in Visone, non è più in grado autonomamente di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

- di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Associazione nel Registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 in data 02/04/2001, e la devoluzione del patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, al Comune di Visone, con il vincolo della destinazione del patrimonio stesso a servizi socio educativi assistenziali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Livio TESIO